

Infostudio lavoro

Gennaio 2022

Isolamento e quarantena Covid-19: le nuove regole per il 2022

Gentile Cliente,

con decreto legge del 30 dicembre 2021 il Governo aggiorna le regole relative a quarantena ed isolamento dei soggetti venuti a contatto/positivi al Covid-19; contestualmente il Ministero della Salute, con circolare 60136 del 30 dicembre 2021, definisce le nuove modalità di gestione di isolamento e quarantena.

Vediamo nel dettaglio le modifiche che sono intervenute.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Gli allegati da consultare:

Premessa	2
<i>Differenza fra isolamento e quarantena</i>	<i>2</i>
<i>Le nuove regole della quarantena</i>	<i>2</i>
<i>Quando si configura un contatto stretto</i>	<i>3</i>
<i>Le regole per l'isolamento.....</i>	<i>4</i>
<i>Un lavoratore in quarantena o isolamento può lavorare?</i>	<i>4</i>
<i>Lo schema di sintesi</i>	<i>5</i>

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Premessa

Al fine di evitare il rischio di blocco per le attività essenziali, derivante dalla diffusione del contagio causato dalla variante Omicron, le nuove disposizioni non riguardano solo la quarantena, ma anche il Super Green pass che si estende quasi ovunque dal 10 gennaio 2022, necessario anche per i mezzi di trasporto pubblico locale e gli alberghi.

Vediamo chi è un contatto stretto di un caso positivo e come cambiano le regole della quarantena. La novità più significativa è l'eliminazione della quarantena per chi è vaccinato con tre dosi, che invece diventa sottoposto a auto sorveglianza.

Differenza fra isolamento e quarantena

Il Ministero della Salute definisce:

isolamento	→	la separazione delle persone infette da Covid-19 dalla comunità per il periodo di contagiosità al fine di prevenire la trasmissione del virus;
quarantena	→	la restrizione dei movimenti di persone sane che potrebbero essere state esposte al virus per il periodo di incubazione, al fine di monitorare un'eventuale comparsa dei sintomi.

Le nuove regole della quarantena

La quarantena precauzionale "non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid 19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo".

Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, "ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso".



Quindi, durante il periodo di quel che viene definito auto sorveglianza sarà possibile circolare, ma indossando una mascherina di tipo Ffp2.



OSSERVA - Per la cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza è necessario l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza".

Per chi ha un Green pass rafforzato, ossia almeno due dosi o guarigione, da almeno 120 giorni, la quarantena si ridurrà da 7 a 5 giorni, al termine di questo periodo, sarà richiesto un tampone con esito negativo.



NOTA BENE - Un test negativo eseguito durante la quarantena non ne accorcia la durata.

Nel caso in cui si venga identificati come contatto stretto di caso confermato Covid - senza aver già avuto la terza dose di vaccino, condizione che esclude la quarantena, secondo le nuove norme - , nessun test con esito negativo permette di essere esonerati dal sottoporsi ad un periodo di quarantena della durata di almeno 5 o 10 giorni (a seconda dello stato vaccinale) dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo.

Quando si configura un contatto stretto

In base alla definizione fornita dal Ministero della Salute, il "**Contatto stretto**" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.



NOTA BENE - Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

Le regole per l'isolamento

Nessuna variazione è prevista per disposizioni in materia di isolamento.

Come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, dell' 11 agosto 2021 e del 30 dicembre 2021 la durata dell' isolamento è pari a:

casi positivi asintomatici	→	10 giorni dalla comparsa della positività (mediante test o tampone); l'isolamento si riduce a 7 giorni per i soggetti che hanno completato l'obbligo vaccinale.
casi positivi sintomatici	→	10 giorni dalla comparsa dei sintomi, di cui 3 senza sintomi.

Per entrambi i casi è previsto un test molecolare o antigenico rapido obbligatorio alla fine dell'isolamento.

Per chi continua ad essere positivo anche in assenza di sintomi (da almeno una settimana) è possibile interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, di cui almeno 7 senza sintomi.



NOTA BENE - Il rientro al lavoro è consentito solo con esito negativo al test.

Un lavoratore in quarantena o isolamento può lavorare?



In base alle disposizioni previste dal **messaggio INPS n° 3653 del 9/10/2020**, un dipendente in isolamento non può lavorare, deve presentare certificato medico di malattia, in quanto affetto da morbilità e pertanto inibito all'attività lavorativa.

Solo nel caso di lavoratori positivi di lungo periodo, oltre 21 giorni senza sintomi ma con tampone ancora positivo, il datore di lavoro può richiedere di prestare attività lavorativa, esclusivamente in modalità smart (circolare Ministero della Salute 12 aprile 2021)

Diverso invece è il caso della quarantena: un dipendente in quarantena è tenuto a prestare attività lavorativa se l'azienda può adibirlo a smart working.

In questo caso pertanto il dipendente non può presentare certificato medico di malattia e, nel caso cui lo presentasse, il lavoratore deve chiedere al medico di base la chiusura della malattia stessa.

Nel caso in cui invece l'azienda non possa adibire il lavoratore alla modalità agile, sarà necessario produrre certificato medico di malattia.

Lo schema di sintesi

	QUARANTENA		ISOLAMENTO	
	DURATA	POSSO LAVORARE?	DURATA	POSSO LAVORARE?
0 dosi	10 gg con test	SI Solo in modalità smart	10 gg di cui 3 senza sintomi, più test	NO
1 dose	10 gg con test	SI Solo in modalità smart	10 gg di cui 3 senza sintomi, più test	
2 dosi da meno di 14 giorni	10 gg con test	SI Solo in modalità smart	10 gg di cui 3 senza sintomi, più test	
2 dosi da più di 14 giorni e meno di 120 giorni	Autosorveglianza 5 gg Mascherina FFP2 10 gg	SI	7 gg di cui 3 senza sintomi, più test	
2 dosi da più di 120 giorni Con gp valido	5 gg con test	SI Solo in modalità smart	10 gg di cui 3 senza sintomi, più test	
3 dosi	Autosorveglianza 5 gg Mascherina FFP2 10 gg	SI	7 gg di cui 3 senza sintomi, più test	
Guariti da meno di 120 gg	Autosorveglianza 5 gg Mascherina FFP2 10 gg	SI	7 gg di cui 3 senza sintomi, più test	
Guariti da più di 120 gg Con gp valido	5 gg con test	SI Solo in modalità smart	10 gg di cui 3 senza sintomi, più test	